

Bruxelles, 9 aprile 2026  
(OR. en)

8101/26

EF 105  
ECOFIN 447  
DELECT 69

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	8 aprile 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.:	C(2026) 2152 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 8.4.2026 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione per quanto riguarda il permesso di negoziare durante periodi di chiusura, l'elenco delle sedi di negoziazione designate aventi una dimensione transfrontaliera significativa nell'ambito della vigilanza sugli abusi di mercato e gli indicatori di manipolazioni del mercato

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 2152 final.

---

All.: C(2026) 2152 final

Bruxelles, 8.4.2026  
C(2026) 2152 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 8.4.2026**

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione per quanto riguarda il permesso di negoziare durante periodi di chiusura, l'elenco delle sedi di negoziazione designate aventi una dimensione transfrontaliera significativa nell'ambito della vigilanza sugli abusi di mercato e gli indicatori di manipolazioni del mercato**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

#### **Contesto giuridico**

Il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014<sup>1</sup> ("regolamento sugli abusi di mercato"), istituisce un quadro uniforme per la prevenzione e l'individuazione degli abusi di mercato nei mercati finanziari. Le modifiche legislative più recenti del regolamento sugli abusi di mercato sono state introdotte dal regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> ("pacchetto legislativo sulle quotazioni"). Il pacchetto legislativo sulle quotazioni mirava ad attenuare e a rendere più proporzionati i requisiti che si applicano alle società sia al momento della quotazione che una volta quotate, preservando nel contempo un livello sufficiente di trasparenza, tutela degli investitori e integrità del mercato.

#### **Operazioni durante un periodo di chiusura effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione**

L'articolo 19 del regolamento sugli abusi di mercato stabilisce misure preventive contro l'abuso di informazioni privilegiate che coinvolge persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate. Tra queste misure vi è il divieto per le persone coinvolte di effettuare operazioni su strumenti finanziari pertinenti in determinati periodi definiti ("periodi di chiusura"), a meno che non si applichi un'esenzione. L'articolo 19, paragrafo 13, conferisce alla Commissione il potere di definire le circostanze nelle quali l'emittente può consentire la negoziazione durante un periodo di chiusura di cui all'articolo 19, paragrafo 12, cosa che ha fatto la Commissione nel regolamento delegato (UE) 2016/522.

Il pacchetto legislativo sulle quotazioni ha incluso strumenti finanziari diversi dalle azioni nell'ambito di applicazione delle esenzioni indicate all'articolo 19, paragrafo 12. È pertanto necessario aggiornare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/522.

#### **Dispositivo per lo scambio dei dati di negoziazione**

Oltre a ridurre gli oneri amministrativi per gli emittenti, il pacchetto legislativo sulle quotazioni ha rafforzato la capacità delle autorità competenti di individuare i casi di abusi di mercato transfrontalieri e di garantire l'applicazione delle norme, creando un meccanismo per consentire lo scambio tempestivo e continuo dei dati di negoziazione che provengono da sedi di negoziazione aventi una dimensione transfrontaliera significativa (cfr. l'articolo 25 bis del regolamento sugli abusi di mercato). Il pacchetto legislativo sulle quotazioni ha conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati per designare tali sedi di negoziazione in base alla loro pertinenza ai fini della vigilanza sugli abusi di mercato in termini i) di volumi complessivi delle negoziazioni in diverse categorie di strumenti finanziari (non inferiori a 100 miliardi di EUR all'anno in nessuno degli ultimi quattro anni) e ii) di volumi delle negoziazioni di strumenti finanziari il cui mercato più liquido si trova in uno Stato membro diverso (in una proporzione non inferiore al 50 %). Nella prima fase il dispositivo per lo scambio di dati di negoziazione riguarderà solo le azioni. Nella seconda fase il dispositivo dovrebbe essere esteso ai dati di negoziazione relativi a obbligazioni e future, previa

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj>).

raccomandazione positiva dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

### **Indicatori di manipolazioni del mercato**

L'articolo 12 del regolamento sugli abusi di mercato stabilisce le attività considerate manipolazione del mercato, che includono:

- (a) la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:
  - i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni; oppure
  - ii) fissi, o è probabile che fissi, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale;
- (b) la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o è probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando strumenti fittizi o qualsiasi altra forma di inganno o espediente.

L'allegato I del regolamento contiene un elenco non esaustivo di indicatori di manipolazioni consistenti nell'utilizzazione di strumenti fittizi o di altri tipi di inganno o espediente e un elenco non esaustivo di indicatori di manipolazioni consistenti nel fornire indicazioni false o fuorvianti e nel fissare i prezzi ("indicatori di manipolazioni del mercato").

L'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento sugli abusi di mercato conferisce alla Commissione il potere di specificare gli indicatori di manipolazioni del mercato al fine di chiarirne gli elementi e tenere conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari. La Commissione ha specificato tali indicatori nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione<sup>2</sup>.

### **Obiettivi del presente regolamento delegato**

Il presente regolamento delegato modifica il regolamento delegato (UE) 2016/522 per conseguire gli obiettivi seguenti:

- tenere conto dell'ambito di applicazione più ampio delle esenzioni dal divieto, in capo alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, di negoziare durante i periodi di chiusura stabilito all'articolo 19, paragrafo 12, del regolamento sugli abusi di mercato;

---

<sup>2</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2016/522/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/522/oj)).

- redigere un elenco delle sedi di negoziazione designate ai fini dell'attuazione del dispositivo per lo scambio dei dati di negoziazione di cui all'articolo 25 bis del regolamento per quanto riguarda le azioni;
- aggiornare l'allegato II per quanto riguarda le prassi che specificano gli indicatori di manipolazioni del mercato, per tenere conto degli sviluppi tecnici, come la negoziazione algoritmica, e per correggere alcuni riferimenti incrociati errati.

Le modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/522 sono intese a rafforzare la capacità delle autorità competenti di individuare gli abusi di mercato e di garantire l'applicazione delle norme sugli abusi di mercato in un contesto di negoziazione sempre più integrato e complesso.

## **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

Il 6 giugno 2024 la Commissione ha chiesto all'ESMA una consulenza tecnica sull'individuazione delle sedi di negoziazione che rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo dispositivo per lo scambio dei dati di negoziazione relativi alle azioni (articolo 25 bis del regolamento sugli abusi di mercato). L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica con i portatori di interessi sulla metodologia per individuare le sedi di negoziazione aventi una dimensione transfrontaliera significativa. La consultazione si è tenuta dal 12 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025<sup>3</sup>. L'esito della consultazione, compreso l'elenco proposto delle sedi di negoziazione designate, è stato comunicato alla Commissione nel maggio 2025.

Gli aggiornamenti proposti delle prassi che specificano gli indicatori di manipolazioni del mercato si basano sull'esperienza delle autorità competenti nella vigilanza sugli abusi di mercato e tengono conto del parere fornito dall'ESMA in una lettera riservata ricevuta nel febbraio 2025.

Dal 18 dicembre 2025 al 12 gennaio 2026 la Commissione ha consultato il gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari in merito al progetto di regolamento delegato. Una delle osservazioni ricevute dalla Commissione nel corso della consultazione esprimeva sostegno per il progetto e rilevava che, a seguito del pacchetto legislativo sulle quotazioni, sarebbero necessarie ulteriori modifiche per consentire la segnalazione aggregata dei programmi di riacquisto di azioni. La Commissione osserva che le modifiche relative ai programmi di riacquisto di azioni richiederebbero la modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2016/1052 della Commissione e non rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del presente regolamento delegato.

Il progetto di regolamento delegato è stato pubblicato sul portale "Legiferare meglio" per un periodo di quattro settimane, dal 17 dicembre 2025 al 14 gennaio 2026, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", al fine di raccogliere osservazioni dal pubblico. La Commissione ha ricevuto sei osservazioni, che esprimevano un sostegno generale e non sollevavano questioni sostanziali. Un partecipante ha individuato un'incoerenza giuridica tra l'ambito di applicazione delle esenzioni dal divieto per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare durante i periodi di chiusura, ampliato dal pacchetto legislativo sulle quotazioni, e il regolamento delegato (UE) 2016/522. La Commissione ha modificato il progetto di regolamento delegato per garantire che il regolamento delegato (UE) 2016/522 rispecchi accuratamente

---

<sup>3</sup> [Consultazione sul progetto di consulenza tecnica riguardante il regolamento sugli abusi di mercato e la direttiva MiFID II sui mercati di crescita per le PMI.](#)

l'ampliamento dell'ambito di applicazione di tali esenzioni previsto dal regolamento sugli abusi di mercato.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

L'articolo 1 introduce modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/522 per quanto riguarda le operazioni delle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione nei periodi di chiusura, il dispositivo per lo scambio dei dati di negoziazione e gli indicatori di manipolazioni del mercato.

L'articolo 2 stabilisce la data di entrata in vigore del regolamento delegato.

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 8.4.2026

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione per quanto riguarda il permesso di negoziare durante periodi di chiusura, l'elenco delle sedi di negoziazione designate aventi una dimensione transfrontaliera significativa nell'ambito della vigilanza sugli abusi di mercato e gli indicatori di manipolazioni del mercato**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione<sup>4</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 5, l'articolo 19, paragrafo 13, e l'articolo 25 bis, paragrafo 7, considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014 vieta alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare determinati strumenti finanziari per un periodo di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario dell'emittente (periodo di chiusura), a meno che non si applichi un'esenzione. Il regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup> ha modificato l'articolo 19, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 596/2014 per estendere l'ambito di applicazione delle esenzioni agli strumenti finanziari diversi dalle azioni. Tale modifica dell'articolo 19, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 596/2014 dovrebbe riflettersi nel regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione<sup>6</sup>.
- (2) Negli ultimi anni il contesto della negoziazione nell'Unione è cambiato notevolmente con la proliferazione delle sedi di negoziazione. Questa proliferazione pone importanti sfide in termini di vigilanza, in quanto la negoziazione di strumenti finanziari avviene spesso in più sedi e a livello transfrontaliero nell'Unione. Di conseguenza aumenta il

---

<sup>4</sup> [GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj>.

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali (GU L, 2024/2809, 14.11.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2809/oj>).

<sup>6</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2016/522/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/522/oj)).

rischio che le pratiche di abuso di mercato coinvolgano più sedi di negoziazione situate in Stati membri diversi. Per far fronte a tale sfida, l'articolo 25 bis del regolamento (UE) n. 596/2014 impone alle autorità competenti responsabili della vigilanza sulle sedi di negoziazione aventi una dimensione transfrontaliera significativa di istituire un dispositivo per lo scambio su base continuativa dei dati di negoziazione relativi agli strumenti finanziari ottenuti presso tali sedi di negoziazione in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 600/2014. A norma dell'articolo 25 bis del regolamento (UE) n. 596/2014, in una prima fase, entro il 5 giugno 2026, le autorità competenti sono tenute a istituire un dispositivo che consenta lo scambio tempestivo e costante dei dati di negoziazione relativi alle azioni. In una seconda fase, entro il 5 giugno 2028, tale dispositivo sarà esteso anche ai dati di negoziazione relativi a obbligazioni e future. L'articolo 25 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014 conferisce alla Commissione il potere di redigere un elenco delle sedi di negoziazione designate aventi una dimensione transfrontaliera significativa nell'ambito della vigilanza sugli abusi di mercato. Sulla base di un'analisi dei dati effettuata dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014, la Commissione ha individuato le sedi di negoziazione aventi una dimensione transfrontaliera significativa nell'ambito della vigilanza sugli abusi di mercato per quanto riguarda le azioni. È opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2016/522 per includere l'elenco delle sedi di negoziazione individuate.

- (3) La Commissione ha specificato gli indicatori di manipolazioni del mercato di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014 nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2016/522. Sulla base dell'esperienza delle autorità competenti nella vigilanza sugli abusi di mercato e tenendo conto degli sviluppi tecnici, compreso l'uso di tecniche di negoziazione algoritmica, è necessario aggiornare l'allegato II del regolamento delegato (UE) 2016/522 per specificare che, nell'applicare gli indicatori di manipolazioni del mercato, i partecipanti al mercato e le autorità competenti dovrebbero tenere conto del fatto che le manipolazioni del mercato possono essere effettuate in un lasso di tempo più breve o più lungo di un giorno o di una sessione di negoziazione, in particolare quando la manipolazione del mercato riguarda strumenti finanziari meno liquidi o comporta la negoziazione algoritmica. La manipolazione del mercato può essere effettuata anche attraverso ordini di compravendita o operazioni che determinano variazioni significative nel volume di uno strumento. È pertanto necessario chiarire che, nell'applicare gli indicatori A, lettere a) e d), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014, i partecipanti al mercato e le autorità competenti possono prendere in considerazione anche gli ordini di compravendita o le operazioni che determinano variazioni significative nel volume, e non solo nel prezzo, di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni. Inoltre, per tenere conto della possibilità di esposizioni indirette, è necessario chiarire che, ai fini dell'indicatore A, lettera b), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014, i partecipanti al mercato e le autorità competenti possono prendere in considerazione anche gli ordini di compravendita o le operazioni da parte di persone che non detengono un'importante posizione di acquisto o di vendita ma che hanno un interesse o un'esposizione significativi relativamente a una variazione del prezzo dello strumento pertinente, anche attraverso richieste di margini o clausole (covenant) relative al debito. Per migliorare la chiarezza giuridica e garantire la convergenza in materia di vigilanza è inoltre opportuno specificare ulteriormente alcuni elementi degli indicatori A, lettere b), d) ed e). È necessario infine correggere i riferimenti incrociati errati.

- (4) Poiché la determinazione dell'ambito di applicazione del permesso di negoziare durante periodi di chiusura, l'individuazione delle sedi di negoziazione aventi una dimensione transfrontaliera significativa e la revisione degli indicatori di manipolazioni del mercato mirano a migliorare l'efficacia del quadro in materia di abusi di mercato, in particolare rafforzando la capacità delle autorità competenti di individuare i casi di abusi di mercato e garantire l'applicazione delle norme, il presente regolamento stabilisce disposizioni basate sui mandati di cui all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 13, e all'articolo 25 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/522,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/522**

Il regolamento delegato (UE) 2016/522 è così modificato:

- (1) il titolo è sostituito dal seguente:

**"Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi dall'applicazione di tale regolamento, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura, i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica e l'elenco delle sedi di negoziazione designate aventi una dimensione transfrontaliera significativa nell'ambito della vigilanza sugli abusi di mercato";**

- (2) l'articolo 1 è così modificato:

- (a) il punto 6) è sostituito dal seguente:

"6) i tipi di operazioni che comportano l'obbligo di notificare le operazioni condotte dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;"

- (b) è inserito il seguente punto 7):

"7) le sedi di negoziazione aventi una dimensione transfrontaliera significativa nell'ambito della vigilanza sugli abusi di mercato.";

- (3) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nelle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione chiede all'emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente azioni o strumenti finanziari diversi dalle azioni durante un periodo di chiusura.

Tale richiesta scritta contiene una descrizione della vendita considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita di azioni o di strumenti finanziari

diversi dalle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.";

(4) l'articolo 8 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni o di strumenti finanziari diversi dalle azioni durante un periodo di chiusura, l'emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2. L'emittente ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni o di strumenti finanziari diversi dalle azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni siano considerate eccezionali.";

(b) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) deve adempiere o si trova in una situazione creata prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente azioni o strumenti finanziari diversi dalle azioni.";

(5) è inserito il seguente articolo 10 bis:

*"Articolo 10 bis*

**Sedi di negoziazione designate per lo scambio di dati di negoziazione**

Le sedi di negoziazione elencate nell'allegato III sono considerate sedi di negoziazione aventi una dimensione transfrontaliera significativa nell'ambito della vigilanza sugli abusi di mercato per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 25 bis del regolamento (UE) n. 596/2014.";

(6) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

(7) il testo che figura nell'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato III.

*Articolo 2*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 8.4.2026

*Per la Commissione*

*La presidente*

*Ursula VON DER LEYEN*